



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA N. 13 del 27-04-2021

Oggetto: Deroga al divieto di apertura festiva delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing per il giorno SABATO 01 MAGGIO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell'attività di acconciatore” – ha demandato ai Comuni la definizione dei casi in cui possono essere concesse deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva alle attività di cui in premessa, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”, in particolare l'art. 20 “Orari e tariffe”, che al comma 3 recita “Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.”

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 si è resa necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative e gestionali che richiedono la revisione dell'attuale disciplina degli orari, con particolare riferimento alla possibilità di apertura delle attività anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

Ritenuto in ogni caso indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in

oggetto, posto che le limitazioni di orario delle attività produttive sono consentite solo laddove il legislatore speciale le preveda espressamente;

Sottolineato che allo stato attuale, considerato quanto detto al paragrafo precedente, esiste un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire dei servizi in oggetto anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, ove ammesso dalle disposizioni normative sovraordinate, in particolare i provvedimenti emessi dal governo finalizzati al contenimento dell'epidemia da Covid-19 in corso;

Precisato che l'apertura dell'attività nel giorno in questione resta in facoltà dell'esercente e non un obbligo;

Fatto salvo il rispetto della normativa e delle disposizioni regionali e nazionali in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 in corso;

Fatto salvo altresì il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

Visti:

la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
la Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";
la Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m. "Disciplina dell'attività di estetista";
la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Visto il vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing*",

DISPONE

1. Gli esercizi di "Barbiere", "Acconciatore" ed "Estetista", "Tatuaggio e Piercing" possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 21.00 del giorno SABATO 01 MAGGIO 2021, in deroga al divieto di cui all'art. 20, comma 3 del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing*",
2. All'interno di tale fascia oraria l'esercente l'attività può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
3. È consentita mezz'ora di tolleranza oltre l'orario di chiusura previsto, al fine di concludere l'attività svolta sul cliente, a condizione che l'accesso all'esercizio sia intercluso ad ulteriori nuovi utenti;
4. L'apertura dell'attività è una facoltà dell'esercente e non un obbligo;
5. È fatto salvo l'obbligo del rispetto della normativa e delle disposizioni regionali e nazionali in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 in corso, con particolare riguardo al numero di utenti che possono essere ammessi contemporaneamente all'interno del locale / locali ove si svolge l'attività.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

PERFETTI ITALO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.